

ACCORDO TRA

**Istituto Nazionale di Alta Matematica 'Francesco Severi'** con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, in persona del Presidente prof. Giorgio Patrizio (di seguito INdAM)

E

**Centro di Matematica e Fisica Teorica** dell'Università di Roma Tor Vergata con sede in Roma, c/o Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via della Ricerca Scientifica, 1, in persona del Direttore Prof. Roberto Longo (di seguito 'CMTP')

PREMESSO CHE

- l'INdAM, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della Matematica e le sue applicazioni
- l'INdAM, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionale anche in collaborazione con le Università;
- il CMTP, istituito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Tor Vergata in data 25 novembre 2009, ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca scientifica di eccellenza con problematiche di ampio spettro interdisciplinare di comune interesse per la Matematica e la Fisica Teorica facendo, altresì, opera di promozione culturale in tale contesto;
- il CMTP organizza, promuove e coordina iniziative scientifiche come seminari, convegni, congressi, simposi e periodi di ricerca su tema, promuove e organizza accordi di collaborazione con altre istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
- le Parti hanno già in passato collaborato con iniziative volte alla divulgazione scientifica nel campo della Matematica e sue applicazioni;
- è interesse delle Parti regolare la collaborazione per la miglior realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono su quanto segue:

ART. 1

1.1 L'esecuzione del presente accordo è affidata, per quanto riguarda l'INdAM, al suo Presidente, e per quanto riguarda il CMTP, al suo Direttore, ovvero a persone da questi delegate.

ART. 2

2.1 Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze indicate in premessa, con il presente accordo definiscono una collaborazione avente ad oggetto attività di ricerca e di studio nel campo della Matematica e Fisica Teorica.

2.2 Ciascuna Parte, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, designa il proprio Responsabile delle attività e ne dà comunicazione all'altra Parte. I Responsabili, in particolare, hanno il compito di proporre alle Parti, o di predisporre su loro indicazione, un piano di attività al fine di:

- favorire ed incrementare la conoscenza della Matematica e Fisica Teorica anche attraverso l'organizzazione di simposi, seminari, convegni, congressi e periodi di ricerca tematici.

#### ART. 3

3.1 Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla stipula, eventualmente prorogabile per egual periodo entro sessanta giorni dalla scadenza, previa valutazione delle attività in corso e dei loro possibili sviluppi.

3.2 le Parti, qualora i risultati fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, potranno consensualmente recedere dal presente accordo.

#### ART. 4

4.1 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra come partner in collaborazione con il quale è stata svolta l'attività di ricerca in ogni pubblicazione, convegno, workshop, conferenza e simili svolti in collaborazione con l'altra parte.

#### ART. 5

5.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti.

#### ART. 6

6.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) generale sul trattamento dei dati n. 679/2016, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità previste dalla normativa vigente.

#### ART. 7

7.1 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co. 2 bis L. 241/1990, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.

Per l'INdAM

Prof. Giorgio Patrizio

Roma, 3 Maggio 2019

per il CMTF

Prof. Roberto Longo